



COMUNITÀ MONTANA «SABINA»

IV Zona Regione Lazio - Poggio Mirteto

Via De Vito 23 – 02047 Poggio Mirteto (Ri) Tel. 0765/423586 Fax. 0765/441252
e-mail: uffservizi@comunitamontanasabina.it

IL PRESIDENTE

PREMESSO che i comuni di CONFIGNI, COTTANELLO, MONTASOLA, TORRI IN SABINA E VACONE hanno richiesto l’emanazione da parte del Presidente della Comunità Montana di un provvedimento di divieto temporaneo della raccolta del tartufo nero estivo o scorzone (tuber aestivum Vitt.) fino al 31 maggio 2018;

CONSIDERATO che la richiesta è fondata sulla constatazione di una non completa maturazione della specie tartufigena estiva dovuta alle condizioni climatiche della corrente stagione;

VISTA la L.R. n. 82 del 16 dicembre 1988 che regolarizza sul territorio della Regione Lazio la raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati al consumo;

VISTO il calendario ufficiale ai sensi dell’art. 4 della predetta legge regionale che consente l’apertura della stagione di raccolta della specie estiva già dal 1° Maggio ;

VISTO l’articolo 8 (“*Divieti temporanei*”) della citata Legge che testualmente recita: “*Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 4, terzo comma, le Comunità Montane, possono vietare per periodi determinati la raccolta dei tartufi nei territori di competenza nei quali vi sia possibilità di alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo; per i comuni non rientranti nell’ ambito territoriale delle comunità montane i provvedimenti di divieto vengono adottati dai sindaci dei comuni interessati*”.

VISTA la delibera di giunta n. 16 del 17 aprile 2018;

DISPONE

1) IL DIVIETO TEMPORANEO DELLA RACCOLTA DEL TARTUFO NERO estivo o scorzone (tuber aestivum Vitt.) dalla data del presente provvedimento e **FINO AL 31 MAGGIO 2018** sull’intero territorio dei COMUNI DI **CONFIGNI, COTTANELLO, MONTASOLA, TORRI IN SABINA E VACONE;**

2) Che il presente provvedimento è integrativo e modificativo del calendario regionale ufficiale e limitatamente al periodo di divieto suddetto;

3) Che il Comune di Cottanello provvederà a delimitare i confini del proprio territorio ove è vigente il divieto, come previsto dall’art. 8 della predetta L.R. 82 del 16/12/1988.

Poggio Mirteto, 02/05/2018

F.TO IL PRESIDENTE
(Stefano Petrocchi)